
REGOLAMENTO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI DA SEGUITA, FERMA E DA CERCA NELL'AREA CINOFILE PERMANENTE DI TIPO B DELL'ATC L'AQUILA DENOMINATA “COLLE MERUCI”

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dell'Area Cinofila (di seguito denominata A.C.), individuate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024, pubblicato sul BURA Speciale n. 145 del 28/09/2020, data in gestione all'ATC “L'Aquila” dalla Regione Abruzzo in esecuzione della DGR n. 809/2021 del 13/12/2021 e successiva Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e l'Ambito Territoriale di Caccia “L'Aquila”, che prevede all'art.4 “Obblighi dell'ATC”, di dotarsi di apposito Regolamento/Disciplinare di gestione dell'A.C. nel quale dovranno essere contenute indicazioni specifiche inerenti l'addestramento dei cani, le prove di lavoro cinofile anche su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico, la calendarizzazione delle giornate fruibili e le quote di ingresso nell'area per ogni singolo cane e comunque sempre nel rispetto del PFVR 2020 - 2024; L'Area cinofila permanente di tipo B) ricadente nel territorio di competenza dell'ATC “L'Aquila” viene denominata: 1) **“COLLE MERUCI”** (riservata solo ai cani da ferma/cerca/seguita);

Art. 2

L'accesso all'A.C. è consentito a tutti i cacciatori/addestratori/cinofili muniti di apposita autorizzazione personale, non cedibile, rilasciata dall'ATC “L'Aquila”, muniti di polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a beni, persone o cose che l'attività di addestramento/ allenamento potrebbe causare.

Art. 3

L'autorizzazione che sarà rilasciata tramite tesserino d'accesso all'area ha validità di un anno solare, con scadenza 31 Gennaio di ogni anno e viene rilasciata dall'ATC “L'Aquila”, all'addestratore/cinofilo dietro presentazione di:

1. apposita richiesta come da All.1;
2. ricevuta attestante il versamento della quota di pagamento annuale per l'addestramento cani nell'Area cinofila;
3. Ricevuta attestante la validità della Polizza Assicurativa;
4. L'importo dell'accesso all'area in questione viene stabilito dal Comitato di Gestione da versare annualmente tramite bollettino postale sul **C/C 12588679 intestato “ATC L'AQUILA”** con la seguente causale: **“Pagamento quota area cinofila permanente denominata “Colle Meruci” anno 2026”**. Il rinnovo annuale avviene mediante opportune validazioni da parte dell'ATC, secondo le modalità di cui sopra. Le somme che verranno introitate dall'ATC saranno utilizzate per le spese di gestione e di ripopolamento delle suddette aree.

QUOTE DI ISCRIZIONE

L'accesso all'A.C. sarà garantito a tutti i cacciatori/addestratori/cinofili, così come definito all'art. 2, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ATC, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per l'utilizzo dell'area cinofila, il Comitato di Gestione stabilisce le seguenti quote:

- **Per gli addestratori residenti in Regione Abruzzo;**

- a) **1 cane ---- € 15,00**
- b) **2 cani ---- € 30,00**
- c) **3 cani ---- € 45,00**
- d) **4 cani ---- € 60,00**
- e) **5 cani ---- € 60,00**
- f) **6 cani ---- € 60,00**

- **Per gli addestratori non aventi diritto:**

- a) **1 cane ---- € 20,00**
- b) **2 cani ---- € 40,00**
- c) **3 cani ---- € 60,00**
- d) **4 cani ---- € 80,00**
- e) **5 cani ---- € 80,00**
- f) **6 cani ---- € 80,00**

Art. 4

L'area cinofila osserverà il seguente periodo di addestramento:

- Periodo consentito dal 12 febbraio al 15 Maggio 2026;
- Periodo di divieto dal 16 Maggio al 30 Giugno 2026;
- Periodo consentito dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2026.

Art. 5

L'autorizzazione deve essere esibita dall'addestratore/cinofilo ad ogni richiesta degli agenti accertatori di vigilanza/controllo, unitamente a:

1. ricevuta di versamento per l'accesso all'A.C.;
2. polizza assicurativa di cui all'art. 3;
3. documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6

Con la richiesta di rilascio dell'autorizzazione, il cacciatore/addestratore/cinofilo dichiara di

conoscere le norme contenute nel presente regolamento, pubblicato anche sul sito web dell'ATC www.atclaquila.it sollevando l'ATC da ogni responsabilità civile e penale per danni subiti alla propria persona o beni, o provocati a terzi anche dai propri cani, durante l'attività di addestramento e/o di trasferimento nelle e/o dalle A.C.

Art. 7

Nell'A.C. possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina, fino al numero massimo consentito dalla propria autorizzazione e, comunque, fino ad un massimo di n. 6 (sei) soggetti per cacciatore/addestratore/cinofilo.

Art. 8

L'ATC "L'Aquila" ha la facoltà di interdire in qualsiasi periodo l'accesso all'A.C. per cause di forza maggiore o altro a suo insindacabile giudizio. In tal caso la stessa verrà divulgata mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'ATC www.atclaquila.it.

Art. 9

I periodi di accesso all'A.C. ed i periodi di sospensione per lo svolgimento di eventuali prove cinofile autorizzate, vengono stabiliti annualmente dall'ATC L'Aquila e riportati nel Regolamento che ogni anno verrà pubblicato sul sito web dell'ATC www.atclaquila.it.

Art. 10

L'attività cinofila nell'A.C. è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. L'addestramento nelle ore notturne è assolutamente vietato. L'addestramento con terreno innevato e con colture in atto è vietato ove si palesi danneggiamento alle stesse. Nell'Area cinofila permanente è vietato l'uso delle armi da fuoco e di qualsiasi altro strumento atto alla cattura di animali.

Art. 11

Fatta esclusione del martedì e del venerdì, giorni in cui è comunque interdetta ogni attività cinofila, l'ingresso è consentito per n. 5 giorni settimanali a scelta da parte di ciascun addestratore/cinofilo autorizzato.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto stabilito dalla L.157/92 smi, dalla Legge Regionale n. 10/ 2004 smi.

Art. 13

Per le violazioni del presente regolamento verranno applicate dagli organi competenti le sanzioni previste dall'art. 53 L.R. 10/ 2004 smi.

